



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 3 novembre 2010 - n. 9/738

(5.1.2)

Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999) «Decimo bando» –
Determinazione di procedure e modalità operative – Schema di convenzione con CAAF/altri soggetti

3

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Casa

Decreto dirigente unità organizzativa 12 novembre 2010 - n. 11477

(5.1.2)

Indizione «Decimo bando» approvato con d.g.r. n. 9/738 del 3 novembre 2010 per l'erogazione di contributi per agevolare
l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione ai sensi dell'art. 3 l.r. 6 dicembre 1999 n. 23

7

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2010031)

(5.1.2)

D.g.r. 3 novembre 2010 - n. 9/738

Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999) «Decimo bando» - Determinazione di procedure e modalità operative - Schema di convenzione con CAAF/altri soggetti

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

1. la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e s.m.i. all'art. 3 prevede l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell'ambito delle seguenti categorie, elencate in stretto ordine di priorità:

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli;

2. per tale finalità la l.r. 23/1999 prevede l'erogazione a fondo perduto di contributi, la cui entità viene discrezionalmente definita dalla Giunta regionale entro un valore minimo di € 5.000,00 ed un valore massimo di € 30.000,00;

3. l'accesso al contributo è subordinato dalla l.r. 23/1999 al possesso di precisi requisiti, che devono sussistere sia in capo al soggetto beneficiario, sia riguardo all'alloggio oggetto dell'agevolazione, stabilendo che la Giunta regionale ha titolo di definire:

- il valore dell'indicatore ISEE standard, entro il limite massimo di € 40.000,00;
- le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, scelti entro un'elencazione di categorie individuate dalla medesima legge;
- il valore che deve avere l'alloggio, che non può in ogni caso essere superiore a € 280.000,00 comprensivo di imposta sul valore aggiunto (IVA);

4. la Giunta regionale definisce l'entità delle risorse da destinare per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999;

Tutto ciò premesso,

Considerato che il procedimento di approvazione del PRERP 2010-2012 non sarà ultimato nell'anno corrente e che per tale ragione non è possibile avere certezza delle risorse destinabili al PRERP 2010-2012 e pertanto risulta inopportuno prorogare ancora l'emissione del bando 2010, stante la consistente attesa dei beneficiari anche in considerazione della particolare contingenza economica e dei segnali positivi sul versante della stipula dei mutui finalizzati all'acquisto della prima casa d'abitazione;

Ritenuto di procedere all'indizione anche per l'anno 2010 del bando per l'erogazione di contributi (di seguito Decimo bando) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999, stanziando a tale scopo:

- € 8.000.000,00 per le «giovani coppie»;
- € 2.000.000,00 per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al comma 9 del predetto art. 3, che vi accedono secondo l'ordine di priorità ivi fissato;

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate;

Considerato che con d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8524 sono stati unificati al capitolo n. 5.3.1.4.195.3726 i capitoli relativi alle annualità a destinazione vincolata di cui alla legge n. 457/78, la cui descrizione consente di impegnare e liquidare anche per le misure relative al PRERP, consegua che le risorse disponibili per il bando di cui al presente provvedimento risultano complessivamente di € 10.000.000,00 così allocate: quanto ad € 4.000.000,00 sul cap. n. 5.3.3.2.394.5089 del Bilancio 2010, quanto ad € 6.000.000,00 sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 del Bilancio 2011 previa reiscrizione dal cap. 7.4.0.308.2797;

Atteso che appare congruo diversificare l'entità del contributo sia in ragione del valore dell'alloggio rilevabile dall'atto notarile d'acquisto (rogito), sia per l'acquisto di alloggi ad «alta efficienza energetica», sempre rilevabile dall'atto d'acquisto nel quale deve essere riportata l'apposita certificazione energetica dell'alloggio medesimo e la relativa classificazione di tipo «A»

(risparmio d'energia del 50%) o di tipo «B» (risparmio d'energia del 30%);

Ritenuto ai fini dell'indizione del Decimo bando di stabilire i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale «una tantum» di € 5.000,00 per alloggi del valore da € 25.000,00 a € 100.000,00, € 5.500,00 per alloggi del valore da € 100.000,01 a € 200.000,00, € 6.000,00 per alloggi da € 200.000,01 a € 280.000,00, per gli alloggi certificati ad «alta efficienza energetica» viene previsto un incremento sul citato contributo pari a € 1.000,00 per classe certificata «B» ed € 2.000,00 per classe certificata «A»;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00, importi comprensivi di IVA;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00 richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione o il recupero dell'alloggio;

Ritenuto di assumere, per il Decimo bando, le seguenti definizioni:

- a) «*giovane coppia*»: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) «*gestante sola*»: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) «*genitore solo con uno o più figli minori a carico*»: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) «*nuclei familiari con almeno tre figli*»: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico;

Ritenuto altresì di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d), in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro «atipico» e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.;

Considerato che al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso all'agevolazione, la Regione, ai sensi del comma 10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;

Valutato che tra i requisiti previsti per l'accesso ai benefici in oggetto rientra anche il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con il presente provvedimento;

Visto il d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i. che individua i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato;

Ritenuto di individuare tra i predetti soggetti, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;

Visto lo schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa «Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria» della Direzione Generale Casa, riportato nell'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltramento delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;

Ritenuto, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, di prevedere che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui so-

1° Suppl. Straordinario al n. 47 - 23 novembre 2010

pra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione;

Visto l'art. 2 «Obiettivi» della l.r. n. 23/1999, che al comma 1 lett. o), per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge, espressamente prevede di «garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella medesima legge»;

Ritenuto di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente assegnati con il presente provvedimento al fine di perseguire l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione per l'anno 2010 del Decimo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 comma 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente *pro tempore* della competente Unità Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria della Direzione Generale Casa, per la predisposizione di un provvedimento, denominato Decimo bando, che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente provvedimento ed alle disposizioni della l.r. 23/1999;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria della Direzione Generale Casa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'indizione anche per il corrente anno 2010 del bando finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, dando mandato al dirigente *pro tempore* della competente Unità Organizzativa «Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria» della Direzione Generale «Casa», per la predisposizione del provvedimento, denominato «Decimo bando», che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente atto ed alle disposizioni della l.r. 23/1999.

2. Di destinare al Decimo bando:

- € 8.000.000,00 per le «giovani coppie»
- € 2.000.000,00 per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al comma 9 dell'art. 3 della legge 23/1999, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato;

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate.

3. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, come analiticamente esposto in premessa trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 4.000.000,00 del Bilancio 2010, a valere sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 per € 6.000.000,00 del Bilancio 2011 previa reiscrizione dal cap. 7.4.0.4.308.2797.

4. Di adottare per l'attuazione del Decimo bando i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale «una tantum» di € 5.000,00 per alloggi del valore da € 25.000,00 a € 100.000,00, € 5.500,00 per alloggi del valore da € 100.000,01 a € 200.000,00, € 6.000,00 per alloggi da 200.000,01 a € 280.000,00, per alloggi certificati ad «alta efficienza energetica», viene previsto un incremento sul citato contributo pari a € 1.000,00 per classe certificata tipo «B» ed € 2.000,00 per classe certificata tipo «A»;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00, importi comprensivi di IVA;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00 richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione e/o il recupero dell'alloggio.

5. Di assumere, per il Decimo bando, le seguenti definizioni riferite alle categorie di beneficiari:

- a) «giovane coppia»: coppia che ha contratto o contrae

matrimonio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;

- b) «gestante sola»: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) «genitore solo con uno o più figli minori a carico»: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) «nuclei familiari con almeno tre figli»: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico.

6. Di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 5., in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro «atipico» e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.

7. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltrare delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998 e s.m.i., e di ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, che si rendono disponibili a sottoscrivere la convenzione allegata, in quanto soggetti che per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi.

8. Di prevedere, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione.

9. Di approvare l'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nello schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa «Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria» della Direzione Generale «Casa», per la predisposizione del provvedimento recante modalità, obblighi e condizioni connessi all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltrare delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima.

10. Di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa «Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria» della Direzione Generale «Casa» affinché provveda a tutte le operazioni di attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'adozione, approvazione, pubblicazione del bando.

11. Di prevedere, con riferimento al Decimo bando, che saranno valutate tutte le domande che alla data del 30 giugno 2011 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando, completate presso i CAAF o altri soggetti convenzionati entro il 10 luglio 2011 e da quest'ultimi trasmesse alla Regione entro e non oltre il 20 luglio 2011.

12. Di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente individuati al precedente punto 3, al fine di perseguire, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. o) della l.r. 23/1999, l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione del Decimo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 comma 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30.

13. Di pubblicare il presente atto ed il relativo Allegato A sul Bolettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Casa.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

Schema di convenzione tra Regione Lombardia e il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF)/altro soggetto , per la raccolta delle domande di contributo, l'integrazione e l'aggiornamento della Banca dati regionale dei soggetti richiedenti il contributo per l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione - Decimo bando indetto con d.g.r. n. 738 del 3 novembre 2010.

L'anno 2010, il giorno del mese di negli Uffici della Giunta regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124,

TRA

La Regione Lombardia (di seguito indicata come Regione), cod. fisc. 80050050154, nella persona del dirigente *pro tempore* della competente Unità Organizzativa «Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria», arch. Stefano Antonini, giusto incarico conferito con d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48,

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (di seguito indicato come CAAF)/altro soggetto con sede legale in via cod. fisc./partita IVA nella persona del legale rappresentante, dott. nato a il domiciliato per la carica in via giusto incarico conferito di seguito congiuntamente indicati come «le parti»;

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e s.m.i., all'art. 3 prevede l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell'ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:
 - giovani coppie;
 - gestanti sole;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
 - nuclei familiari con almeno tre figli;
- con d.g.r. n. 738 del 3 novembre 2010 «Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999). Decimo bando: determinazione criteri, procedure e modalità operative» anche per l'anno 2010 è stato indetto il bando attuativo, denominato Decimo bando, delle disposizioni di cui al precedente punto 1;
- la Regione, al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni previste dal Decimo bando può stipulare, ai sensi del comma 10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;
- tra i requisiti richiesti ai soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione in oggetto rientra anche il possesso dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con la d.g.r. n. 738/2010;
- il d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i., oltre a definire criteri e modalità di determinazione dell'ISEE, individua puntualmente i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti tale indicatore, determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato/richiedente l'agevolazione;
- la d.g.r. n. 738/2010 individua tra i soggetti di cui al precedente punto 5, i CAAF come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;
- l'Allegato A, approvato con d.g.r. n. 738/2010, della quale è parte integrante e sostanziale, contiene lo schema di convenzione, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;
- la d.g.r. n. 738/2010 ha previsto, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a

favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa;

- il presente atto è redatto del tutto conformemente allo schema di convenzione approvato con d.g.r. 738/2010, come contemplato all'Allegato A del medesimo provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1
(Premesse)**

- Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2
(Oggetto)**

- La presente convenzione regola i rapporti e definisce gli obblighi delle parti ai fini dell'attuazione del Decimo bando di cui alle premesse del presente atto, mediante l'attuazione delle seguenti attività:

- raccolta e trasmissione delle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni ISEE dei soggetti richiedenti l'agevolazione;
- certificazione e sottoscrizione di tutti i dati presentati dai richiedenti il contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione;
- integrazione e aggiornamento di un archivio informatico regionale dei richiedenti il contributo per il Decimo bando.

**Art. 3
(Qualifica di Incaricato di pubblico servizio)**

- Il CAAF/altro soggetto per l'espletamento degli impegni previsti a suo carico a seguito della sottoscrizione del presente atto assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge.

**Art. 4
(Compiti del CAAF/altro soggetto)**

- Il CAAF/altro soggetto si impegna ad assumere i seguenti obblighi e servizi:
 - ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dalla Regione con riferimento al Decimo bando;
 - imputazione dei dati, con modalità on-line o batch, rilevati tramite l'utilizzo di un programma software realizzato a cura del CAAF/altro soggetto e stampa della domanda compilata contenente i dati registrati, sua sottoscrizione e rilascio di una copia al richiedente, vistata dal CAAF/altro soggetto;
 - predisposizione, per modalità trasmissione dati batch, del file contenente i dati rilevati compresi i dati della DSU, in formato XML secondo il tracciato record stabilito dalla Regione;
 - controllo, verifica, convalida e trasmissione alla Regione con modalità batch del file XML, con applicativo software fornito dalla Regione;
 - verifica dell'esito della trasmissione mediante report che verrà generato dalla procedura telematica;
 - modifica degli eventuali errori e ritrasmissione dei dati, come stabilito alla precedente lett. d);
 - conservazione, per un periodo non inferiore a cinque anni, della domanda sottoscritta con allegata DSU contenente i dati della dichiarazione presentata e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE;
 - inoltro della documentazione indicata alla precedente lett. g) a richiesta della Regione.

**Art. 5
(Impegni della Regione)**

- La Regione si impegna a:
 - informare i cittadini circa le modalità di presentazione della domanda per fruire dell'agevolazione prevista dal Decimo bando;
 - informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF/altro soggetto disponibili per la ricezione della documentazione di cui al precedente punto a);
 - fornire al CAAF/altro soggetto:
 - i provvedimenti inerenti l'attuazione del Decimo ban-

1° Suppl. Straordinario al n. 47 - 23 novembre 2010

do, ai fini della compilazione della domanda e della determinazione dell'indicatore ISEE;

- c.2) le modalità di trasmissione dei dati (tracciato record) con relative specifiche;
- c.3) il software per il controllo dei dati, su file in formato XML, da trasmettere con modalità batch;
- d) predisporre la procedura telematica per la trasmissione dei files;
- e) mettere a disposizione del CAAF/altro soggetto il report di acquisizione dei dati trasmessi;
- f) garantire al CAAF/altro soggetto la necessaria consulenza in ordine ai contenuti del bando;
- g) fornire se richiesto, a ciascun CAAF/altro soggetto, a chiusura del bando, un prospetto sintetico dei dati trasmessi.

**Art. 6
(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 il CAAF/altro soggetto assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo alla Regione.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è il CAAF/altro soggetto nella persona di

Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa.

2. Il CAAF/altro soggetto:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e) si impegna a comunicare alla Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f) si impegna a nominare ed indicare alla Regione una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
- g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente la Regione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h) consente l'accesso della Regione o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

**Art. 7
(Presentazione, stampa e custodia della documentazione - Inoltro dati integrativi)**

1. Il richiedente, deve presentare al CAAF/altro soggetto la domanda non prima del ed entro il salvo diversa disposizione della Regione.

- a) Il CAAF/altro soggetto provvede a stampare tutta la documentazione relativa alla domanda di agevolazione in duplice copia, una delle quali è custodita per un periodo non inferiore a cinque anni negli appositi archivi da esso tenuti, anche mediante sistemi di archiviazione ottica, e l'altra consegnata debitamente vistata al dichiarante o a suo delegato.
- b) Il CAAF/altro soggetto, tramite la procedura informatica, deve tempestivamente trasmettere i dati forniti dai richiedenti a integrazione della domanda. Il richiedente deve possedere tutti i requisiti entro il 30 giugno 2011 e fornirli al CAAF/altro soggetto entro il 10 luglio 2011. Il CAAF/altro soggetto deve trasmettere alla Regione tutti i dati/requisiti entro e non oltre il 20 luglio 2011.

**Art. 8
(Presenza sul territorio)**

1. Il CAAF può operare sul territorio della Regione Lombardia anche tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposto apposito avviso, concernente il trattamento dei dati ed il corrispettivo del servizio così come stabilito dal successivo art. 10.

2. Resta inteso che quanto posto in essere per conto del CAAF dai soggetti di cui al citato art. 11 del d.m. n. 164/1999 non esclude la responsabilità del CAAF per l'adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente atto, con particolare riferimento a quanto espresso al precedente art. 2.

**Art. 9
(Responsabilità e copertura dei danni)**

1. Il CAAF/altro soggetto si fa carico dei danni che, per fatto proprio o dei propri operatori, la Regione o soggetti terzi abbiano a patire, ivi compreso l'inoltro fuori termine delle domande alla Regione.

2. A copertura dei possibili danni indicati al precedente comma 1 il CAAF/altro soggetto stipula apposita polizza assicurativa.

3. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata è esclusivamente del dichiarante.

4. Il CAAF/altro soggetto deve concludere obblighi e adempimenti assunti con la presente convenzione entro i termini ivi previsti, da intendersi come perentori, pena la decadenza dall'incarico.

**Art. 10
(Compensi)**

1. Il CAAF/altro soggetto, qualora intenda richiedere un corrispettivo per il servizio che svolgerà a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, si impegna a contenere nell'importo massimo complessivo di € 12.00 (dodici/00) IVA compresa il costo delle seguenti prestazioni richieste dal cittadino:

- a) accoglimento della domanda registrata e sottoscritta;
- b) modifica nel periodo di apertura del bando della domanda già presentata, registrata e sottoscritta;
- c) verifica preliminare del possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione;
- d) conferma dei requisiti richiesti dal Decimo bando.

2. Il compenso di cui sopra è a carico del cittadino richiedente il servizio.

3. Il pagamento avverrà secondo modalità fissate dal CAAF/altro soggetto.

**Art. 11
(Durata)**

1. La presente convenzione resta in vigore fino all'espletamento di ogni attività ed obbligo in essa prevista.

**Art. 12
(Spese)**

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF/altro soggetto, salvo diversa previsione di legge.

**Art. 13
(Controversie)**

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Allegati:

- d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48, di conferimento incarico all'arch. Stefano Antonini;
- Atto di conferimento incarico al dott.;
- copia del decreto n. 5709 del 23 maggio 2006 e relativo Allegato.

Per la Regione Lombardia
Il dirigente *pro tempore*

Per il CAAF
Il legale rappresentante

.....

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE D.G. Casa

(BUR2010032)

D.d.u.o. 12 novembre 2010 - n. 11477

(5.1.2)

Indizione «Decimo bando» approvato con d.g.r. n. 9/738 del 3 novembre 2010 per l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione ai sensi dell'art. 3 l.r. 6 dicembre 1999 n. 23

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA «AZIONI SOCIALI PER LA CASA ED EDILIZIA UNIVERSITARIA»

Vista la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e s.m.i., che all'art. 3 prevede l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell'ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli;

Vista la d.g.r. n. 9/738 del 3 novembre 2010 avente ad oggetto «Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999) – Decimo bando, determinazioni criteri, procedure e modalità operative – Approvazione Schema di convenzione con CAAF/altri soggetti», che, tra l'altro, ha disposto:

1. l'indizione per l'anno 2010 del «Decimo bando», per l'erogazione dei contributi di cui trattasi conferendo mandato allo scrivente, per la definizione delle procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati nella medesima deliberazione e dalla l.r. 23/1999;

2. i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale «una tantum» di € 5.000,00 per alloggi del valore da € 25.000,00 a € 100.000,00, € 5.500,00 per alloggi del valore da € 100.000,01 a € 200.000,00, € 6.000,00 per alloggi da € 200.000,01 a € 280.000,00, per gli alloggi certificati ad «alta efficienza energetica» viene previsto un incremento sul citato contributo pari a € 1.000,00 per classe certificata «B» ed € 2.000,00 per classe certificata «A»;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00, importi comprensivi di IVA;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00 richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione o il recupero dell'alloggio;

3. le seguenti definizioni riferite alle categorie di beneficiari:

- a) «*giovane coppia*»: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) «*gestante sola*»: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) «*genitore solo con uno o più figli minori a carico*»: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) «*nuclei familiari con almeno tre figli*»: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico;

4. di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 3, in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro «atipico» e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.;

5. di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998, e s.m.i., e di ogni altro soggetto in grado di garantire

la medesima qualificazione del servizio richiesto, con la previsione nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo non superi l'importo massimo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa;

6. che saranno valutate tutte le domande che alla data del 30 giugno 2011 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando e completate presso i CAAF o altri soggetti convenzionati entro e non oltre il 10 luglio 2011 e da quest'ultimi trasmesse entro e non oltre il 20 luglio 2011;

Visto l'allegato A alla d.g.r. n. 9/738/2010 riportante lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e CAAF o altri soggetti per la raccolta e l'inoltro delle domande di contributo ed invitati tali soggetti a dare la propria disponibilità a partecipare alla gestione del bando, mediante la sottoscrizione della convenzione stessa, da realizzarsi avvalendosi delle proprie sedi operative territoriali, che verranno rese note ai cittadini interessati;

Considerato che con d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8524 sono stati unificati al capitolo n. 5.3.1.4.195.3726 i capitoli relativi alle annualità a destinazione vincolata di cui alla legge n. 457/78, la cui descrizione consente di impegnare e liquidare anche per le misure relative al PRERP, consegue che le risorse disponibili per il bando di cui al presente provvedimento risultano complessivamente di € 10.000.000,00 così allocate: quanto ad € 4.000.000,00 sul cap. n. 5.3.3.2.394.5089 del Bilancio 2010, quanto ad € 6.000.000,00 sul cap. n. 5.3.195.3726 del Bilancio 2011 previa reiscrizione dal cap. 7.4.0.308.2797;

Predisposto l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contemplante:

1. Definizioni
2. Finalità e risorse finanziarie
3. Chi può partecipare al bando
4. Caratteristiche dell'alloggio
5. Caratteristiche del mutuo o del finanziamento
6. Presentazione della domanda
7. Criteri di selezione ed approvazione della domanda
8. Decadenza dal diritto al contributo
9. Controlli
10. Richiesta di riesame
11. Istruzioni per la compilazione della graduatoria
12. Schema gradi di parentela

FAC-SIMILE DI DOMANDA;

Ritenuto, ai fini dell'indizione per l'anno 2010 del «Decimo bando», di approvare il predetto Allegato 1, in attuazione alle disposizioni della d.g.r. n. 9/738/2010 che conferiscono mandato allo scrivente per la definizione delle procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui trattasi;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura ed in particolare la d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria della Direzione Generale Casa;

DECRETA

1. Di indire, in attuazione della d.g.r. n. 9/738 del 3 novembre 2010, per l'anno 2010 il «Decimo bando» finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, destinato alle seguenti categorie:

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli.

2. Di approvare, per la finalità di cui al precedente punto 1, l'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998, e s.m.i., e di ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, con la previsione nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo non superi l'importo massimo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa.

1° Suppl. Straordinario al n. 47 - 23 novembre 2010

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito: www.casa.regione.lombardia.it, della Direzione Generale Casa.

Il dirigente della Unità Organizzativa:
Stefano Antonini

ALLEGATO 1

«DECIMO BANDO»

per l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione nell'anno 2010, in attuazione della d.g.r. n. 9/738 del 3 novembre 2010 - L.r. 6 dicembre 1999 n. 23

1. DEFINIZIONI

Prima casa ammessa a contributo: si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Recupero edilizio: ricadono in questa previsione gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978.

Matrimonio concordatario: è il matrimonio celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.

Concepito: il figlio non ancora nato, ma in gestazione purché seguita dall'evento della nascita.

Nucleo familiare: l'insieme delle persone legate da vincoli coniugali o di parentela, ovvero nubendi, che sono residenti od andranno ad assumere la residenza nell'abitazione oggetto del contributo.

Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE): è l'indice introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in base al quale si accerta la condizione di ricchezza di un determinato soggetto o nucleo familiare. Per ottenere l'attestazione ISEE il cittadino deve compilare la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, con la quale dichiara redditi e patrimonio, e consegnarla agli sportelli che rilasciano l'attestazione ISEE: le sedi INPS competenti per territorio, i centri di assistenza fiscale (CAAF) e la maggior parte dei Comuni.

Il modello della dichiarazione sostitutiva unica e le relative istruzioni per la sua compilazione possono essere scaricati dal sito www.inps.it o ritirati presso gli stessi sportelli INPS, i CAAF e i Comuni che rilasciano l'attestazione ISEE.

Alloggio alta efficienza energetica di tipo «A» o di tipo «B»: tale caratteristica deve essere certificata e rilevabile altresì dall'atto notarile di acquisto (rogito).

Alloggio non di lusso: per alloggio di lusso si intende la tipologia di alloggio contemplata dal d.m. 2 agosto 1969, n. 1072.

Accollo: è il contratto con il quale un soggetto (componente del nucleo familiare/giovane coppia) si impegna verso il debitore originario (venditore dell'alloggio) a pagare il suo debito (rate residue del mutuo/finanziamento) al creditore (banca).

Lavoratore atipico: si intende un lavoratore il cui contratto di lavoro è a tempo determinato o che presta lavoro subordinato in base ad una delle forme contrattuali previste dal d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Dichiarazione sostitutiva (detta anche Autocertificazione): è il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di certificati rilasciati da una amministrazione pubblica o il documento concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato, reso nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000.

Controllo: verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 delle dichiarazioni rese nella domanda/autocertificazione.

2. FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE

Regione Lombardia agevola:

- a) giovani coppie;
- b) gestanti sole;
- c) genitore solo con uno o più figli a carico;
- d) nuclei familiari con almeno tre figli;

nell'acquisto, costruzione o recupero edilizio della prima casa di abitazione assegnando un contributo *una tantum* di € 5.000,00 per alloggi del valore da € 25.000,00 a € 100.000,00, € 5.500,00 per alloggi del valore da € 100.000,01 a € 200.000,00, € 6.000,00 per alloggi da € 200.000,01 a € 280.000,00, per gli al-

loggi certificati ad «alta efficienza energetica» viene previsto un incremento sul citato contributo pari a € 1.000,00 per classe certificata «B» ed € 2.000,00 per classe certificata «A»;

Le risorse disponibili ammontano a € 10.000.000,00, così ripartite:

- € 8.000.000,00 per le «giovani coppie»;
- € 2.000.000,00 per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al comma 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato;

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate.

3. CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO

Possono partecipare le seguenti categorie di nuclei familiari:

- a) «*giovani coppie*»: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) «*gestante sola*»: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) «*genitore solo con uno o più figli minori a carico*»: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) «*nuclei familiari con almeno tre figli*»: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico.

I nuclei familiari rientranti nelle predette categorie possono comprendere anche altri componenti legati da vincoli di parentela di primo grado in linea retta. Per la categoria «giovane coppia» gli ulteriori componenti possono essere i genitori e i figli dei nubendi/coniugi.

Il concepito è considerato figlio a carico a tutti gli effetti.

Inoltre, il nucleo familiare, come sopra determinato deve risiedere nell'alloggio oggetto di agevolazione.

Per la giovane coppia non ancora costituita, saranno considerati i soli componenti il nucleo familiare che andrà a risiedere nell'alloggio oggetto di agevolazione.

3.1 Requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda

Alla data di presentazione della domanda i componenti del nucleo familiare devono:

- essere cittadini italiani o dell'Unione Europea o cittadini di uno Stato non facente parte dell'Unione Europea. I cittadini non comunitari devono possedere carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro autonomo o dipendente. Ai fini del presente bando il requisito del lavoro autonomo o dipendente si intende soddisfatto qualora l'attività lavorativa sia esercitata anche da uno solo dei componenti il nucleo familiare, come indicato alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 3;
- non aver usufruito di altre agevolazioni per le stesse finalità previste da questo bando. L'eventuale agevolazione usufruita dalla famiglia d'origine non impedisce la partecipazione al presente bando;
- solo per le gestanti sole: sussistenza della condizione di gestante alla data del 31 gennaio 2011 compreso, che dovrà essere seguita dall'evento della nascita del figlio;
- non possedere altro alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia.

Per adeguato si intende:

- un alloggio che ha un numero di vani abitabili pari al numero delle persone che compongono «la famiglia dichiarata nella domanda», esclusi: cucina, angoli cottura, servizi igienici, ripostigli e altri vani accessori;
- un alloggio con 5 o più vani indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia.

Se il dichiarante, o altro componente del nucleo familiare dichiarato, è titolare di alloggio in comproprietà con altri soggetti non facenti parte di tale nucleo familiare, i vani abitabili saranno considerati nella stessa percentuale della proprietà, con arrotondamento all'unità inferiore.

In caso di comproprietà con altri componenti del proprio nucleo familiare, le percentuali di proprietà devono essere sommate.

È considerato comunque inadeguato:

- l'alloggio non disponibile in quanto gravato da usufrutto o da altro diritto reale;
- l'alloggio dichiarato inagibile dalle autorità competenti.

Il nucleo familiare deve avere un Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE) **non** superiore a € 35.000,00 calcolato sui redditi percepiti ed i patrimoni posseduti nell'anno 2009.

3.2 Condizioni che devono accadere nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011

Solo per le giovani coppie:

- aver contratto matrimonio secondo il rito civile o religioso concordatario.

Per tutte le categorie:

- aver acquistato con atto notarile l'alloggio da terzi a titolo oneroso (sono pertanto escluse donazioni, lasciti, eredità): in questo caso fa fede la data di stipula dell'atto notarile di acquisto, registrato o in corso di registrazione a cura del notaio; oppure l'alloggio deve essere stato costruito da un'impresa privata su area di proprietà del richiedente o essere di proprietà del richiedente ed oggetto di intervento di recupero edilizio: in questo caso fa fede la data di rilascio del certificato di abitabilità;
- aver stipulato un contratto di mutuo o di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni;
- risiedere nell'alloggio oggetto di agevolazione. Questa condizione non è richiesta per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che possono non risiedere nel Comune dove si trova l'alloggio acquistato con le agevolazioni per la prima casa.

4. CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO

L'alloggio deve:

- essere non di lusso. Tale caratteristica deve risultare dall'atto notarile di acquisizione o da altro idoneo documento in caso di autocostruzione o recupero edilizio;
- avere le caratteristiche che consentono di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la «prima casa» di abitazione. Tali caratteristiche devono risultare dall'atto notarile di acquisizione o da altro idoneo documento in caso di autocostruzione o recupero edilizio;
- avere un valore di acquisto, di recupero edilizio o di costruzione, compreso tra € 25.000,00 ed € 280.000,00, compresa IVA.

Il valore e la «certificazione energetica» devono risultare:

- nell'atto notarile di compravendita, per gli acquisti;
- nei contratti di finanziamento e/o di costruzione, per gli alloggi autocostituiti ed i recuperi edilizi;
- essere di proprietà di uno o più componenti il nucleo familiare per almeno il 50%. Gli eventuali altri comproprietari, se diversi dai componenti il nucleo familiare dichiarato, devono avere un legame di parentela o affinità in linea retta o collaterale non superiore al secondo grado.

5. CARATTERISTICHE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO

Il mutuo o finanziamento deve:

- essere intestato a uno o più componenti il nucleo familiare per almeno il 50%. Gli eventuali altri cointestatari, se diversi dai componenti il nucleo familiare dichiarato, devono avere un legame di parentela o affinità in linea retta o collaterale, non superiore al secondo grado;
- essere stipulato nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2011. Nel caso di accollo di mutuo già gravante sull'immobile intestato al precedente titolare dell'immobile stesso, si considera, come data di stipula, la data dell'atto notarile di accollo per:
 - l'importo frazionato, se il titolare precedente è impresa o cooperativa;
 - il capitale residuo, se il titolare precedente è un privato;
- avere durata non inferiore a 5 anni;
- essere stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo;
- avere un importo compreso tra € 25.000,00 e € 280.000,00. Sull'alloggio possono anche gravare più mutui e finanziamenti, fermo restando che l'importo complessivo deve essere compreso tra € 25.000,00 e € 280.000,00.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte presso uno dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) o altro soggetto convenzionato con Regione Lombardia

**a partire dall'1 dicembre 2010
e fino al 31 gennaio 2011 compreso**

da uno dei componenti il nucleo familiare purché intestatario o cointestatario dell'alloggio e del mutuo/finanziamento.

I dati dichiarati nella domanda producono effetto di autocertificazione di tutti i requisiti necessari per partecipare al bando e, pertanto, la domanda deve essere sottoscritta dal dichiarante.

Il modello di domanda deve essere quello prodotto e stampato presso i CAAF o gli altri soggetti convenzionati.

Presso gli stessi CAAF, ma anche presso gli uffici dell'INPS e i Comuni, i quali rilasciano apposita attestazione di tale indicatore denominata Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), potrà essere effettuato il calcolo del valore dell'ISEE che dovrà essere inserito nell'autocertificazione.

Durante tutto il periodo di apertura del bando è possibile modificare anche più volte i dati dichiarati recandosi al CAAF o altro soggetto a cui è stata presentata la domanda.

La Regione terrà conto solo dell'ultima domanda presentata prima della chiusura del bando.

Nel caso il CAAF o altro soggetto intenda richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio, fatta comunque salva la gratuità della DSU, tale corrispettivo non può superare l'importo massimo di € 12,00 (dodici/00) IVA compresa.

7. CRITERI DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA

La graduatoria viene approvata entro 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo la data di chiusura del periodo di presentazione della domanda, e pubblicata sul sito www.casa.regione.lombardia.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Graduatoria giovani coppie

I nuclei familiari costituiti da giovani coppie vengono posti in graduatoria e quindi ammessi al beneficio secondo il seguente ordine di priorità:

- a) giovane coppia costituita da almeno un coniuge con contratto di lavoro «atipico», da lavoratori in cassa integrazione o in mobilità o da persone non occupate iscritte nelle liste dei centri per l'impiego provinciale;
- b) giovane coppia diversa dalla precedente.

All'interno degli classificazioni a) e b), i nuclei familiari vengono posti in graduatoria secondo il valore crescente dell'ISEE posseduto.

Graduatoria altre categorie di nuclei familiari

Le altre categorie di nuclei familiari, per le quali viene stabilita un'unica graduatoria, vengono ammesse al beneficio secondo l'ordine seguente:

1. gestanti sole;
2. genitore solo con uno o più figli minori a carico;
3. nuclei familiari con almeno tre figli a carico.

All'interno di ogni categoria di nuclei familiari la graduatoria viene determinata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) nucleo familiare costituito da almeno un coniuge con contratto di lavoro «atipico», da lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità o da persone non occupate iscritte nelle liste dei centri per l'impiego provinciale;
- b) nucleo familiare diverso dal precedente.

I soggetti inclusi nelle precedenti classificazioni a) e b), vengono posti in graduatoria secondo il valore crescente dell'ISEE posseduto.

Qualora il richiedente venga inserito in graduatoria ed ammesso al beneficio, l'erogazione del contributo è sottoposta alla conferma/verifica dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.

L'erogazione del contributo avviene entro 90 giorni dall'ultima data utile per la conferma dei requisiti di cui al paragrafo 3.2, **segundo l'ordine di graduatoria sopra stabilito e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.**

8. DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

Decadono dal contributo, con conseguente obbligo di restituzione dello stesso se già ricevuto, coloro per i quali si riscontrano, anche successivamente all'erogazione, la non veridicità di quanto dichiarato ed in particolare nel caso in cui:

1. uno od entrambi i componenti la giovane coppia hanno

1° Suppl. Straordinario al n. 47 - 23 novembre 2010

- compiuto il 40esimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
2. la coppia si è sposata in una data non compresa tra l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2011;
 3. l'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'alloggio oggetto di agevolazione:
 - non riporta il titolo per usufruire delle agevolazioni fiscali «prima casa» di abitazione;
 - è avvenuto a titolo non oneroso;
 - è avvenuto in data non compresa tra l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2011,
 - dall'atto notarile l'alloggio oggetto di agevolazione risulta, di valore superiore ad € 280.000,00 o inferiore a € 25.000,00, importi comprensivi di IVA.
 4. i cittadini extracomunitari:
 - non sono in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale o di carta di soggiorno;
 - nessuno dei componenti il nucleo familiare svolge una regolare attività di lavoro autonomo o dipendente;
 5. i componenti il nucleo familiare hanno già usufruito di agevolazioni per lo stesso fine;
 6. i componenti il nucleo familiare possiedono altro alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia;
 7. l'indicatore ISEE, relativo al 2009, è superiore a € 35.000,00;
 8. i componenti il nucleo familiare non possiedono la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione alla data del 30 giugno 2011 oppure non sono iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) del Comune ove è sito l'alloggio;
 9. il contratto di mutuo o di finanziamento è stato stipulato in un periodo non compreso tra l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2011 e/o risulta di importo maggiore di € 280.000,00 o inferiore a € 25.000,00;
 10. sull'alloggio gravano più mutui il cui importo complessivo è superiore a € 280.000,00;
 11. il mutuo o il finanziamento è intestato totalmente o in quota parte superiore al 50% a soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare richiedente l'agevolazione;
 12. la proprietà dell'alloggio è totalmente intestata o in quota parte superiore al 50% a soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare richiedente l'agevolazione;
 13. la domanda è stata effettuata presso soggetti non convenzionati con Regione Lombardia;
 14. alla condizione di gestante non fa seguito l'evento della nascita del figlio.

9. CONTROLLI

La Regione procede ad un controllo, anche a campione, delle domande di contributo regionale pervenute.

I controlli sono effettuati mediante richiesta della documentazione, in originale o copia conforme, necessaria a verificare la veridicità di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

10. RICHIESTA DI RIESAME

Entro 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, è possibile inviare istanza di riesame, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:

Regione Lombardia
 Direzione Generale Casa
 Unità Organizzativa Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria
 Via Pola, 12/14 - 20124 Milano

Il riesame può essere richiesto esclusivamente per i casi in cui i punteggi attribuiti, l'esclusione dal finanziamento o dalla graduatoria risultino incongruenti rispetto ai contenuti dell'ultima domanda valida effettuata.

Nei 60 giorni successivi alla scadenza del predetto termine di giorni 30 utili per la presentazione della richiesta di riesame, la Regione provvederà ad assumere il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione della domanda deve effettuarsi presso il CAAF o altro soggetto convenzionato.

Dati necessari per il calcolo dell'ISEE

- 1) Cognome, nome, data di nascita e codice fiscale, cittadinanza dei componenti la famiglia residente o che risiederà nell'alloggio oggetto di agevolazione;

- 2) indirizzo completo dell'alloggio oggetto di agevolazione;
- 3) reddito complessivo IRPEF relativo all'anno 2009;
- 4) patrimonio immobiliare posseduto ai sensi del d.lgs. n. 109/98: Comune ove è sito, quota posseduta, quota capitale residua del mutuo;
- 5) patrimonio mobiliare posseduto ai sensi del d.lgs. n. 109/98: depositi bancari, postali, BOT e altri titoli di Stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionaria, altre forme di risparmio.

Dati necessari per inoltrare la domanda

- 6) Legami di parentela con il dichiarante da parte degli altri componenti il nucleo familiare;
- 7) data e autorità che ha rilasciato la carta o permesso di soggiorno;
- 8) indirizzo completo dell'alloggio oggetto di agevolazione;
- 9) valore del mutuo/finanziamento risultante dalla dichiarazione della banca;
- 10) tipologia contratto di lavoro: eventuale lavoro atipico di uno o entrambi i coniugi;
- 11) indirizzo completo a cui inviare comunicazioni ed eventuali numeri telefonici.

Dati necessari, in aggiunta a quelli precedenti, per procedere all'erogazione del contributo

- 12) Data di matrimonio dei coniugi richiedenti, se giovane coppia;
- 13) estremi del c/c per l'eventuale versamento del contributo: banca, codice IBAN, cointestatari;
- 14) valore dell'alloggio risultante dall'atto notarile, valore del recupero o autocostruzione risultante dal contratto di finanziamento;
- 15) data dell'atto notarile in caso acquisto; data certificato abitabilità per recupero edilizio o autocostruzione;
- 16) data del contratto di mutuo o dell'accollo e dell'eventuale finanziamento;
- 17) intestazione del mutuo/finanziamento.

12. SCHEMA GRADI DI PARENTELA

LEGAMI DI PARENTELA

Devono essere verificati in rapporto ai coniugi

LEGAME	Grado	Linea retta ascendenti/discendenti	Linea collaterale
	1	GENITORI-FIGLI	
PARENTELA	2	NONNI-NIPOTI	FRATELLI-SORELLE
	3	BISNONNI-PRONIPOTI	ZII-NIPOTI FIGLI DI FRATELLO O SORELLA
AFFINI	1	SUOCERI	
	2	COGNATI	

FAC-SIMILE DI DOMANDA

La/Il sottoscritto

CHIEDE

la concessione del contributo *una tantum* di € (...../00) previsto dalla d.g.r. n. 9/738/2010 di approvazione del Decimo bando prima casa.

A tal fine, consapevole/i e reso edotto delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo

DICHIARA

– che la famiglia (*riportare solo la descrizione che corrisponde alla situazione effettiva*):

- è residente nell'alloggio oggetto di agevolazione sito nel Comune di, via/piazza, numero civico, CAP

- richiederà la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione ed occuperà lo stesso entro il 30 giugno 2011;

– che il proprio nucleo familiare appartiene alla seguente categoria (*riportare solo la categoria di effettiva appartenenza*):

- giovane coppia (*specificare se sposata o non sposata*);
- gestante sola;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nucleo familiare con almeno tre figli a carico;

– cognome, nome, data e Comune di nascita, codice fiscale, cittadinanza, tipologia di lavoro atipico, non atipico, stato di mobilità o cassa integrazione del dichiarante, del coniuge e di ogni altro componente il nucleo familiare che risiede o andrà a risiedere nell'alloggio oggetto di contributo (*riportare il legame di parentela per tutti gli altri componenti il nucleo familiare – per i componenti diversi dalla giovane coppia non è necessaria la data di matrimonio*):

- uniti in matrimonio in data
- contrarranno matrimonio entro i termini previsti dal bando;

– che sono in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno biennale, rilasciato da, in data (*in caso di cittadinanza extracomunitaria*);

– che la famiglia sopra descritta possiede nell'anno fiscale 2009 un indicatore ISEE pari ad €

– che nessun componente la famiglia sopra descritta ha usufruito di altre agevolazioni per la stessa finalità nel territorio nazionale;

– che nessun componente la famiglia sopra descritta possiede altri alloggi nel territorio della Regione Lombardia, adeguati alla famiglia residente nell'alloggio oggetto di contributo;

– che l'alloggio oggetto di contributo è dotato di «certificazione energetica di tipo A o di tipo B» – non ha alcuna certificazione (*cancellare le voci che non interessano*);

– che l'alloggio oggetto del contributo richiesto non ha le caratteristiche di lusso ai sensi del d.m. del 2 agosto 1969 n. 1072;

– che l'alloggio oggetto del contributo richiesto ha le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali «prima casa», come risulta dall'atto notarile od altro documento probatorio;

– che il mutuo o finanziamento (*riportare solo la descrizione corrispondente alla situazione effettiva*):

- è di importo pari ad € intestato a, stipulato in data presso la Banca, per anni, con numero

- che il mutuo o finanziamento verrà contratto con le caratteristiche ed entro i termini previsti dal bando;

– che (*riportare solo la descrizione corrispondente alla situazione effettiva*):

- l'alloggio verrà acquisito, recuperato, ovvero autocostituito, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando;

- la proprietà dell'alloggio, acquisito a titolo oneroso, è in capo a, (*se uno degli intestatari non è il coniuge, riportare anche il legame di parentela*) nella percentuale rispettivamente di e di, di cui all'atto notarile stipulato in data, registrato (o in via di registrazione) ed ha un valore pari ad €

- la proprietà dell'alloggio, recuperato a titolo oneroso, mediante mutuo/finanziamento è in capo a, (*se uno degli intestatari non è il coniuge, riportare anche il legame di parentela*) nella percentuale rispettivamente di

..... e di, ed il costo dell'intervento di recupero è stato pari ad €

- la proprietà dell'alloggio, autocostituito a titolo oneroso, mediante mutuo/finanziamento è in capo a, (*se uno degli intestatari non è il coniuge, riportare anche il legame di parentela*) nella percentuale rispettivamente di e di ed il costo sostenuto per la costruzione è stato pari ad €

– che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo e che i/il sottoscritto/i può/possono essere contattati ai seguenti numeri telefonici o dall'indirizzo e-mail

– che l'importo del contributo dovrà essere versato presso la banca, n. di conto corrente, codice IBAN, intestato a

– che gli estremi per le comunicazioni ed il versamento, in caso di variazioni, saranno tempestivamente comunicati alla Regione Lombardia – Direzione Generale Casa – U.O. Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria – via Pola 12/14 – 20124 Milano e si esonera fin d'ora la Regione Lombardia da eventuali conseguenze derivanti da comunicazioni pervenute in tempi non utili per registrare le variazioni di che trattasi;

– che la presente dichiarazione è stata redatta con l'assistenza e nella forma predisposta da uno dei centri convenzionati con la Regione Lombardia e precisamente (*denominazione e indirizzo*).

Luogo e data

Firma/a

.....
(firma e dichiarazione fatta dal coniuge/soggetto intestatario del mutuo e/o alloggio)

Informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci, La informiamo di quanto segue:

- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all'istruttoria per il conferimento del contributo regionale;
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati;
- i dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti estranei alla procedura erogazione del contributo;
- il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale, via F. Filzi, n. 22 – 20124 Milano; il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Casa, via Pola, n. 12/14 – 20124 Milano.

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto da disposizioni regionali e l'eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

